

**RELAZIONE ETC  
PER IL COMUNE DI  
"ALBANELLA"**

*delibera ARERA n.363/2021*

## Sommario

<b>1</b>	<b>Premessa</b> .....	<b>3</b>
1.1	Comune ricompreso nell'ambito tariffario .....	4
1.2	Soggetti gestori per ciascun ambito tariffari .....	4
1.3	Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato .....	4
1.4	Documentazione per ciascun ambito tariffario .....	4
1.5	Altri elementi da segnalare .....	5
<b>2</b>	<b>Attività di validazione</b> .....	<b>5</b>
<b>3</b>	<b>Valutazioni di competenza dell'Ente territorialmente competente</b> .....	<b>6</b>
3.1	Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie .....	6
3.1.1	Coefficiente di recupero di produttività .....	6
3.1.2	Coefficienti QL (variazioni delle caratteristiche del servizio) e PG (variazioni di perimetrogestionale) .....	7
3.1.3	Coefficiente C116 .....	9
3.2	Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità .....	9
3.2.1	Componente previsionale CO116 .....	9
3.2.2	Componente previsionale CQ .....	10
3.2.3	Componente previsionale COI .....	10
3.3	Ammortamenti delle immobilizzazioni .....	11
3.4	Valorizzazione dei fattori di <i>sharing</i> .....	11
3.4.1	Determinazione del fattore $b$ .....	11
3.4.2	Determinazione del fattore $\omega$ .....	11
3.5	Conguagli .....	13
3.6	Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario .....	13
3.7	Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo .....	13
3.8	Rimodulazione dei conguagli .....	14
3.9	Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale .....	14
3.10	Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie .....	14
3.11	Ulteriori detrazioni .....	15
3.12	Tariffa complessiva riconosciuta per il periodo regolatorio 2022-2025 .....	16

## 1 Premessa

Come è noto, la Deliberazione ARERA n. 443/2019 ha stabilito che la procedura di validazione dei PEF trasmessi dai gestori e dai Comuni per le parti di rispettiva competenza, sia svolta dall'Ente Territorialmente Competente (ETC) con l'applicazione del metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018 -2021 (*MTR*), in sostituzione del metodo tariffario normalizzato (*MTN*) previsto dal Dpr del 27 aprile 1999 n. 158.

La deliberazione ARERA del 3 agosto 2021 n.363/2021/R/rif. ha approvato il nuovo metodo tariffario dei rifiuti (*MTR-2*) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025.

All'ETC sono attribuiti i seguenti compiti ex art.7 della deliberazione ARERA n.363 del 3 agosto 2021:

1. la ricezione del PEF "grezzo" da parte del gestore e la verifica formale che comprenda tutte le sue parti;
2. la definizione dei parametri/coefficienti per il completamento del PEF previsti dal *MTR-2* ed il consolidamento del PEF;
3. la redazione della relazione di accompagnamento al PEF per le parti pertinenti, compresa l'eventuale istanza per il superamento del limite di crescita annuale (art. 4.6 dell'*Allegato A* alla deliberazione ARERA n.363/2021);
4. la validazione del PEF finale (completezza, coerenza e congruità dei dati);
5. l'assunzione della determinazione della "proposta tariffaria" (PEF 2022-2025, relazione di accompagnamento, dichiarazioni di veridicità, come da *Allegati 3 e 4* della determinazione ARERA del 4 novembre 2021 n.2/DRIF/2021), nei termini utili per consentire le successive deliberazioni inerenti l'articolazione tariffaria;
6. la trasmissione ad ARERA del PEF e della "proposta tariffaria" corredati dalle relative delibere entro il termine di 30 giorni dalla delibera di approvazione delle "pertinenti determinazioni" (cioè dall'approvazione in sede locale).

Oltre a controllare e validare i dati contenuti nel PEF "grezzo" trasmesso dal gestore, l'Ente Territorialmente Competente ha il compito di:

1. determinare i coefficienti relativi al limite di crescita annuale delle entrate tariffarie nell'ambito dell'intervallo di valori determinati dall'Autorità:
  - a. coefficiente di recupero di produttività (***Xa***);
  - b. coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti (***QLa***);
  - c. coefficiente connesso alle modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi (***PGa***);
2. determinare il fattore di sharing (***b***) dei proventi in ragione del potenziale contributo dell'output recuperato al raggiungimento dei target europei nell'ambito dei range individuati da ARERA per la determinazione delle tariffe 2022-2025;
3. determinare l'ulteriore parametro che contribuisce a definire il fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti ai sistemi collettivi di *compliance*, sempre nei range individuati da ARERA (***wa***);
4. effettuare la valorizzazione della componente di gradualità nella determinazione dei conguagli sulla base dei range di valori individuati da ARERA e delle performance del gestore, quali gli

- obiettivi di raccolta differenziata raggiunti ( $\gamma 1$ ), anche tenuto conto della coerenza tra la percentuale conseguita e gli obiettivi ambientali comunitari, ed il livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo ( $\gamma 2$ ), anche tenuto conto della percentuale di frazioni estranee rilevata nella raccolta differenziata e della frazione effettivamente avviata a recupero;
- la possibilità di valorizzare il coefficiente *C116a* che tenga conto della necessità di copertura delle componenti *CO116,TV,a exp* e *CO116,TF,a exp*, di natura previsionale, connesse agli scostamenti attesi (rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento) riconducibili alle novità normative introdotte dal decreto legislativo n.116/2020 (in particolare, in materia di qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche e di possibilità per tale tipologia di utenza di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico);
  - verificare e controllare l'equilibrio economico-finanziario con procedura partecipata con il gestore.

La presente relazione è redatta nel rispetto dello schema tipo come da *art.2.1 della determinazione ARERA del 4 novembre 2021 n.2/DRIF/2021 Allegato 2* in accordo con quanto stabilito nella *"Relazione sulla determinazione dei parametri/coefficienti di competenza dell'Ente d'Ambito ai sensi della Deliberazione ARERA n. 363/2021"*, approvata con Deliberazione di Consiglio d'Ambito n.3 del 10.02.2022.

#### **1.1 Comune ricompreso nell'ambito tariffario**

La presente relazione riguarda il **Comune di Albanella (SA)**.

#### **1.2 Soggetti gestori per ciascun ambito tariffari**

In conformità alle definizioni contenute nell'articolo 1 dell'Allegato A alla deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2), si riferisce che per il Comune di Albanella (Sa) *"il servizio integrato di gestione dei rifiuti è affidato congiuntamente al Comune stesso, che si occupa esclusivamente della gestione della banca dati e dei rapporti con gli utenti; e alla ditta SARIM s.r.l. che si occupa del servizio di raccolta e trasporto, del servizio di trattamento e smaltimento, dello spazzamento e lavaggio strade. Considerato che la società sopra citata, ad oggi, non ha ottemperato a quanto dovuto inviando solo un prospetto con il riepilogo dei costi e risultando pertanto inadempiente, il Comune dichiara di sostituirsi al gestore inadempiente. Si tiene a precisare che i gestori del servizio di raccolta per il Comune di Albanella di dono avvicendati nel seguente modo:*

- Dal 01/03/2019 al 14/06/2021 gestore affidatario del servizio era S.R.A. s.r.l.;
- Dal 14/06/2021 al 13/02/2022 gestore affidatario del servizio era GF Scavi s.r.l.;
- Dal 14/02/2022 ad oggi gestore affidatario del servizio è SARIM s.r.l."

#### **1.3 Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato**

La Regione Campania con Deliberazione di Giunta Regionale n. 190 del 20.04.2022 (inviata per l'esecuzione il 26.04.2022 ed acquisita al protocollo n. 1635/2022 del 27.04.2022 della EDA Salerno) ha individuato gli impianti di trattamento dei rifiuti minimi ed intermedi ai sensi della Deliberazione 3 agosto 2021 363/2021/R/Rif di ARERA e dell'MTR-2 allegato.

#### **1.4 Documentazione per ciascun ambito tariffario**

In conformità alla previsione dell'articolo 7.3 della deliberazione 3 agosto 2021, 363/2021/R/RIF,

l'ETC ha acquisito agli atti la seguente documentazione:

1. Nota prot. n. 5901 del 27.05.2022, acquisita al ns. prot.n. 2299/2022 del 27.05.2022 con la quale il Comune di Albanella (Sa), ha trasmesso la seguente documentazione:
  - a) relazione di accompagnamento Piano economico finanziario predisposta dal Comune in accordo con la determinazione ARERA n. 2/2021 con relativa richiesta per il riconoscimento degli extra costi;
  - b) dichiarazione di veridicità del legale rappresentante del Comune redatta secondo lo schema tipo di cui alla determinazione ARERA n. 2/2021;
  - c) fabbisogno standard come rilevato ai sensi del c. 653 art. 1 della Legge n. 147/2013;
  - d) deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 29.03.2019 – *“Tassa rifiuti (TARI) – Approvazione del Piano finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2019”*;
  - e) deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 29.12.2020 – *“TARI (tassa sui rifiuti) Approvazione del piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2020, ai sensi della deliberazione dell'autorità 443/2019/r/rif e ss.mm.ii”*;
  - f) deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 29.07.2021 – *“Approvazione del Piano Economico Finanziario PEF Relativo all'anno 2021, predisposto ai sensi della Deliberazione dell'Autorità 443/2019/R/RIF e s.m.i.”*;
  - g) tool ARERA MTR – 2.
2. PEC del 06.06.2022, acquisita al ns. prot.n. 2445/2022 del 06.06.2022 con la quale il Comune di Albanella (Sa) ha trasmesso la seguente documentazione:
  - a) pec di richiesta dati alla Sarim s.r.l. con relativo riscontro;
  - b) pec di richiesta dati alla GF Scavi s.r.l.;
  - c) relazione di accompagnamento Piano economico finanziario predisposta dal Comune in accordo con la determinazione ARERA n. 2/2021 rettificata;
3. PEC del 09.06.2022, acquisita al ns. prot. 2495/2022 del 10.06.2022 con la quale il Comune di Albanella (Sa) ha trasmesso la seguente documentazione:
  - a) richiesta per il riconoscimento degli extra costi ex comma 4.6 dell'MTR-2 di cui alla delibera n.363/2021/R/rif – rettifica;
  - b) copie fatture canone mensile servizio igiene urbana anni 2019 e 2020.

### **1.5 Altri elementi da segnalare**

L'Ente territorialmente competente non segnala altri elementi.

## **2 Attività di validazione**

Dalla lettura e dall'analisi della documentazione acquisita dal Comune e dal soggetto gestore, l'Ente territorialmente competente ha verificato:

- a. la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili di ciascun gestore, della loro completezza rispetto alle attività/servizi dallo stesso erogati e della loro congruità;
- b. il rispetto della metodologia prevista dal MTR-2 per la determinazione dei costi riconosciuti con particolare riferimento ai costi operativi, ai costi di capitale ed agli eventuali costi di natura

previsionale.

### 3 Valutazioni di competenza dell'Ente territorialmente competente

#### 3.1 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

L'Ente territorialmente competente dà preliminarmente atto del valore del totale delle entrate tariffarie di riferimento ( $\Sigma T_a$ ) di ciascun anno del secondo periodo regolatorio (2022, 2023, 2024, 2025) e del valore del totale delle entrate tariffarie massime (nell'Allegato Tool di calcolo, indicate con  $\Sigma T_{\max a}$ ) applicabili nel rispetto del limite annuale di crescita.

$$T_{a,2022} = \text{€ } 866.192 = T_{\max,2022}$$

$$T_{a,2023} = \text{€ } 865.403 = T_{\max,2023}$$

$$T_{a,2024} = \text{€ } 865.403 = T_{\max,2024}$$

$$T_{a,2025} = \text{€ } 865.403 = T_{\max,2025}$$

##### 3.1.1 Coefficiente di recupero di produttività

Per ciascun ambito tariffario l'Ente territorialmente competente, sulla base delle risultanze del *Benchmark* di riferimento (anno 2020), dei risultati di raccolta differenziata e di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo ed il riciclo conseguiti nell'anno  $a-2$  (2020, 2021), individua i valori di  $\gamma_1$  e  $\gamma_2$  ed indica le valutazioni compiute in ordine al giudizio sul livello di qualità ambientale delle prestazioni dando evidenza ad eventuali scostamenti positivi o negativi rispetto agli obiettivi prefissati. Di seguito si riportano per ogni parametro i criteri ipotizzati, attese le modifiche introdotte dal nuovo metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022 – 2025 (*MTR-2*).

##### ✓ coefficiente di recupero di produttività ( $Xa$ )

$Xa$  è il coefficiente di recupero di produttività, determinato dall'Ente territorialmente competente, nell'ambito dell'intervallo di valori compreso fra 0,1% e 0,5% e sulla base:

a) del confronto tra il costo unitario effettivo della gestione interessata e il *Benchmark* di riferimento, dove:

• in sede di prima determinazione tariffaria, il costo unitario effettivo ( $CU_{eff2020}$ ) da considerare è il seguente:

$$CU_{eff2020} = (\Sigma TV_{2020} + \Sigma TF_{2020})/q_{2020}$$

con  $q_{2020}$  che indica la quantità di RU complessivamente prodotti all'anno 2020 (1.506 ton);

• il *Benchmark* di riferimento è pari: 34,58 cent€/kg;

b) dei risultati raggiunti dalla gestione in termini di raccolta differenziata ( $\gamma_{1,a}$ ) e di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo ( $\gamma_{2,a}$ ) rispetto agli obiettivi comunitari, distinguendo nel caso specifico:

• un livello di qualità ambientale delle prestazioni ritenuto "avanzato", conseguente a una determinazione di  $\gamma_{1,a}$  e  $\gamma_{2,a}$  – nell'ambito degli intervalli di cui all'Articolo 3 – da cui deriva che:

$(1 + \gamma_a) > 0.5$ ; dove:  $\gamma_a = \gamma_{1,a} + \gamma_2$ .

		$CUeff_{a-2} > Benchmark$	$CUeff_{a-2} \leq Benchmark$
QUALITÀ AMBIENTALE DELLE PRESTAZIONI	LIVELLO INSODDISFACENTE O INTERMEDIO ( $1 + \gamma_a \leq 0.5$ )	Fattore di recupero di produttività: $0,3\% < X_a \leq 0,5\%$	Fattore di recupero di produttività: $0,1\% < X_a \leq 0,3\%$
	LIVELLO AVANZATO ( $1 + \gamma_a > 0.5$ )	Fattore di recupero di produttività: $0,1\% < X_a \leq 0,3\%$	Fattore di recupero di produttività: $X_a = 0,1\%$

In via cautelativa l'ETC attribuisce il valore minimo dell'intervallo di riferimento ( $CUeff_{a-2} > Benchmark$ ; LIVELLO AVANZATO ( $1 + \gamma_a > 0.5$ ), pertanto  **$X_a=0,11\%$** .

Si considera che il coefficiente  $X_a$  rimanga costante nel quadriennio.

### 3.1.2 Coefficienti $QL$ (variazioni delle caratteristiche del servizio) e $PG$ (variazioni di perimetro gestionale)

$QL_a$  è il coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti, che può essere valorizzato entro il limite del 4%, secondo quanto indicato nella tabella di seguito riportata di cui al comma 4.3 dell'allegato "A" MTR-2 alla Delibera ARERA n.363/2021.

$PG_a$  è il coefficiente connesso alle modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi, che può essere valorizzato entro il limite del 3%, secondo quanto indicato nella tabella di seguito riportata di cui al comma 4.3 dell'allegato "A" MTR-2 alla Delibera ARERA n.363/2021.

In ciascun anno  $a = \{2022, 2023, 2024, 2025\}$ , i coefficienti  $QL_a$  e  $PG_a$  sono determinati dall'Ente territorialmente competente, sulla base dei valori indicati nella seguente tabella:

		PERIMETRO GESTIONALE ( $PG_a$ )	
		NESSUNA VARIAZIONE NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI	PRESENZA DI VARIAZIONI NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI
QUALITÀ PRESTAZIONI ( $QL_a$ )	MANTENIMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	<p>SCHEMA I</p> <p>Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie:</p> <p><math>PG_a = 0\%</math></p> <p><math>QL_a = 0\%</math></p>	<p>SCHEMA II</p> <p>Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie:</p> <p><math>PG_a \leq 3\%</math></p> <p><math>QL_a = 0\%</math></p>
	MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	<p>SCHEMA III</p> <p>Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie:</p> <p><math>PG_a = 0\%</math></p> <p><math>QL_a \leq 4\%</math></p>	<p>SCHEMA IV</p> <p>Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie:</p> <p><math>PG_a \leq 3\%</math></p> <p><math>QL_a \leq 4\%</math></p>

L'ETC decide di attribuire i valori secondo i seguenti criteri:

Valore massimo dell'intervallo di riferimento in base al miglioramento della percentuale di raccolta differenziata, determinando l'intervallo di riferimento in base alla presenza o meno di variazioni nelle attività gestionali e precisamente:

Valori attribuiti ( $QL_a$ ,  $PG_a$ ):

Nel caso specifico vi sono variazioni nell'attività gestionale, in particolare *“si evidenziano, per il periodo preso in considerazione, variazioni attese di perimetro gestionale dovuto ad un rientro di **381 utenze non domestiche nel servizio comunale** che ha portato ad un conseguente potenziamento delle attività di raccolta e trasporto, con un conseguente aumento del servizio di smaltimento rispetto a quanto erogato nell'anno 2021. Quanto sopra, è stato determinato anche dal disposto dell'art. 3 comma 12 del D.L.vo 116/2020, il quale stabilisce: “Il comma 10 dell'art 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n 152 è sostituito dal seguente: “Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'art 183 comma 1 lettera b ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale. Pertanto l'ampliamento del PG, e il conseguente aumento di costo, **è dovuto al rientro delle 381 utenze non domestiche nel servizio pubblico comunale**”*. E' stato riscontrato un mantenimento del livello di qualità alla luce del mantenimento della percentuale di raccolta differenziata e del tasso di riciclaggio.

$PG_a = 3\%$  (variazione nelle attività gestionali)



$QLa = 0\%$  (mantenimento del livello di qualità)

### 3.1.3 Coefficiente $C116$

L'Ente territorialmente competente dà conto delle valutazioni connesse alla valorizzazione del coefficiente  $C116$  per ciascun anno  $a$  (2022, 2023, 2024, 2025) con particolare riferimento alla quantificazione delle componenti di natura previsionale  $CO_{116}$  esposte dal gestore del servizio integrato o da uno o più gestori dei singoli servizi che lo compongono.

Il Comune di Albanella (Sa) non ha valorizzato tale componente previsionale.

## 3.2 Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità

In conformità alle previsioni contenute nell'articolo 9 del MTR-2, l'Ente territorialmente competente dà conto dei criteri utilizzati, anche su proposta del gestore, per l'eventuale quantificazione di una o più delle tre componenti di natura previsionale associate a specifiche finalità.

### 3.2.1 Componente previsionale $CO_{116}$

Per ciascun anno di valorizzazione della componente  $CO_{116}$ , l'Ente territorialmente competente indica:

- se la qualificazione di rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche introdotta dal decreto legislativo n. 116/2020 interessa un insieme più ampio ovvero più contenuto di quello delineato in virtù del previgente regime di assimilazione disciplinato a livello locale;
- se la valorizzazione approvata si basa su una previsione di riduzione della quantità di rifiuti gestiti dal servizio pubblico per effetto dell'opzione offerta dall'articolo 238, comma 10 del decreto legislativo n. 152/06 alle utenze non domestiche e/o tiene conto dell'esigenza di mantenere una capacità di gestione di riserva per far fronte alla facoltà di rientro nel perimetro di erogazione del servizio pubblico riconosciuta dalla medesima disposizione di legge.

**L'Ente territorialmente competente può valorizzare il coefficiente  $C116a$ , che tenga conto della necessità di copertura delle componenti  $CO_{116,TV,a}$  e  $CO_{116,TF,a}$ , di natura previsionale, connesse agli scostamenti attesi (rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento) riconducibili alle novità normative introdotte dal decreto legislativo n.116/2020 (in particolare, in materia di qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche e di possibilità per tale tipologia di utenza di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico) . Tale coefficiente può essere valorizzato entro l'intervallo  $[0\% \leq C116 \leq 3\%]$ .**

Al pari di quanto già sostenuto per gli altri parametri/coefficienti di competenza dell'ETC ai sensi delle deliberazioni ARERA n.443/2019 e n. 363/2021 ed al fine di vincolare a ponderazioni di carattere esclusivamente oggettivo la determinazione del coefficiente  **$C116a$**  entro il limite massimo del 3%, come da art. 4.4 dell'Allegato "A" alla deliberazione ARERA n.363/2021, si propone di attribuire allo stesso un valore pari al rapporto percentuale tra la prevista riduzione della quantità dei rifiuti gestiti dal servizio pubblico o alla prevista riduzione del numero delle utenze non domestiche servite, formalmente dichiarata dal Comune e/o dal Gestore nella trasmissione all'ETC dei dati economici ai fini dell'applicazione del MTR-2, a seguito dell'adozione del decreto legislativo n. 116/2020 sul totale dei rifiuti prodotti rispetto all'anno precedente all'entrata in vigore del predetto decreto.

Qualora siano disponibili solo i dati forniti dal soggetto gestore e/ dal Comune relativi ai costi previsionali dovuti all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 116/2020  $CO_{exp116tv}$  e  $CO_{exp116tf}$ , si propone di attribuire al coefficiente  $CO_{116a}$ , sempre entro il limite massimo del 3%, un valore pari al rapporto percentuale tra il predetto costo previsionale ed il totale del corrispettivo del servizio riconosciuto dal Comune al soggetto gestore.

Qualora siano disponibili solo i dati relativi al numero delle utenze non domestiche che si saranno avvalsi di soggetti terzi per il ritiro dei rifiuti a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n.116/2020, al coefficiente  $C_{116a}$ , sempre entro il limite massimo del 3%, si propone di attribuire un valore percentuale pari al rapporto tra il numero delle predette utenze non domestiche ed il totale di tutte le utenze non domestiche del territorio comunale considerato.

In tutti i casi in cui il predetto rapporto percentuale risulti superiore al limite percentuale massimo fissato dall'art. 4.4 dell'*Allegato "A"* alla deliberazione ARERA n.363/2021, si attribuirà sempre il **3%**.

Se il predetto rapporto è minore o uguale al 3%, sarà assegnato al coefficiente  $C_{116a}$  tale valore percentuale.

Resta inteso che, qualora il Comune e/o il Gestore non comunichino all'ETC alcuna prevista riduzione della quantità dei rifiuti gestiti dal servizio pubblico, a seguito dell'adozione del decreto legislativo n. 116/2020 sul totale dei rifiuti prodotti rispetto all'anno precedente all'entrata in vigore del predetto decreto, al coefficiente  $C_{116a}$  sarà attribuito il valore pari allo **0%**.

Nel caso specifico è attribuito al predetto coefficiente il seguente valore:

**$C_{116a} = 0\%$ .**

### **3.2.2 Componente previsionale CQ**

Per ciascun anno di valorizzazione della componente  $CQ$ , l'Ente territorialmente competente indica la quantificazione degli oneri aggiuntivi, variabili e fissi, approvati per l'adeguamento agli standard e livelli minimi di qualità del servizio in corso di definizione ovvero che sono stati introdotti dall'Autorità con deliberazione 18 gennaio 2022 n. 15/2022/R/rif e non già ricompresi nel previgente contratto di servizio.

A tal proposito non è stata dichiarata alcuna componente previsionale  $CQ$ .

### **3.2.3 Componente previsionale COI**

Sulla base dei costi operativi incentivanti proposti dal/i gestore/i per una o più annualità, l'Ente territorialmente competente indica, per ogni anno di valorizzazione, il dettaglio di ciascuna delle componenti di costo operativo incentivante approvata ed il target di miglioramento da conseguire associato a ciascuna componente, nonché le valutazioni compiute in ordine alla verificabilità dei dati di costo utilizzati per la loro quantificazione e alla loro efficienza ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 e dall'articolo 10 del MTR-2:

- a) alle modifiche del perimetro gestionale e/o dei processi tecnici gestiti, anche mediante l'introduzione di soluzioni tecnologiche innovative;
- b) all'introduzione di standard e livelli qualitativi migliorativi, o ulteriori, rispetto a quelli minimi fissati dalla regolazione.

In tale paragrafo vengono descritti gli obiettivi specifici da conseguire e le proprie valutazioni in merito all'eventuale valorizzazione delle componenti  $COI_{TV,a}^{exp}$  e  $COI_{TF,a}^{exp}$ , ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 del MTR-2.

Tali componenti hanno natura previsionale e sono destinate, rispettivamente, alla copertura degli oneri variabili e degli oneri fissi attesi relativi al conseguimento di target di miglioramento dei livelli di qualità e/o alle modifiche del perimetro gestionale.

A tal proposito, si evidenzia che il Comune ha riportato tali costi, che si confermano:

$$COI_{TF,a}^{exp} = 0$$

$$COI_{TV,a}^{exp} = 0$$

### 3.3 Ammortamenti delle immobilizzazioni

L'Ente territorialmente competente dà atto delle verifiche compiute in ordine alle vite utili dei cespiti valorizzate dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani o dai gestori di uno o più dei servizi che lo compongono, nel rispetto delle tabelle previste nell'articolo 15.2, 15.3 e 15.4 del MTR-2.

### 3.4 Valorizzazione dei fattori di *sharing*

I fattori di *sharing* sono determinati dall'ETC all'interno di range prestabiliti dall'Autorità in totale indipendenza.

#### 3.4.1 Determinazione del fattore *b*

Alla luce della situazione attuale che vede l'Ente d'ambito operativo ma non ancora subentrato nelle attività di affidamento della gestione in attuazione della Legge Regionale n. 14/2016 e del DLgs n. 152/2006 s.m.i., si propone di attribuire al fattore di *sharing* *b* il valore massimo dell'intervallo, nel caso in cui il Comune incassi direttamente i proventi e il minimo nel caso in cui sia stato delegato il gestore all'incasso dei suddetti proventi. Quanto innanzi al fine di riconoscere l'aliquota massima all'Ente Comunale.

Nel caso in esame si considera  **$b=0,3$** .

#### 3.4.2 Determinazione del fattore $\omega$

L'Ente territorialmente competente indica, sulla base della valorizzazione di  $\gamma_1$  e  $\gamma_2$ , il valore di  $\omega$  nel rispetto della matrice prevista nell'articolo 3.2 del MTR-2.

**Il fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance ( $\omega_a$ )** è determinato dall'Ente territorialmente competente sulla base delle valutazioni dal medesimo compiute in merito:

- al rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti ( $\gamma_{1,a}$ ), anche tenuto conto della coerenza tra la percentuale di raccolta differenziata conseguita e gli obiettivi ambientali comunitari. Il coefficiente  $\gamma_{1,a}$  può essere

valorizzato:

- nell'ambito dell'intervallo  $(-0.2,0]$ , in caso di valutazione soddisfacente;
  - nell'ambito dell'intervallo  $[-0.4,-0.2]$ , in caso di valutazione non soddisfacente;
- al livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo ( $\gamma_{2,a}$ ), anche tenuto conto della percentuale di frazioni estranee rilevata nella raccolta differenziata e della frazione effettivamente avviata a recupero. Il coefficiente  $\gamma_{2,a}$  può essere valorizzato:
    - nell'ambito dell'intervallo  $(-0.15,0]$ , in caso di valutazione soddisfacente;
    - nell'ambito dell'intervallo  $[-0.3,-0.15]$ , in caso di valutazione non soddisfacente.

Sulla base delle valutazioni di cui al precedente comma, il parametro  $\omega_a$  può assumere i valori riportati nella tabella che segue:

	$-0.2 < \gamma_{1,a} \leq 0$	$-0.4 \leq \gamma_{1,a} \leq -0.2$
$-0.15 < \gamma_{2,a} \leq 0$	$\omega_a = 0.1$	$\omega_a = 0.3$
$-0.3 \leq \gamma_{2,a} \leq -0.15$	$\omega_a = 0.2$	$\omega_a = 0.4$

$\omega_a$  può assumere un valore compreso nell'intervallo  $[0,1;0,4]$ : un valore di  $\omega_a$  pari al limite inferiore 0,1 indica performance molto elevate, mentre un valore pari all'estremo superiore pari a 0,4 indica performance molto basse.

Si propone di attribuire il valore in considerazione della percentuale certificata di raccolta differenziata e del tasso di riciclo. A titolo esemplificativo verrà attribuito il valore massimo (corrispondente ad elevato livello di performance) per percentuali di Raccolta Differenziata maggiore o uguale al 65% e tasso di riciclaggio di materia effettivamente recuperata maggiore o uguale al 70% (*ex art. 6.1 b) della Legge Regione Campania n.14/2016 e ss.mm.ii.*). Per percentuali intermedie potrà essere attribuito un valore proporzionale.

✓ **valorizzazione della componente di gradualità nella determinazione dei conguagli sulla base dei range di valori individuati da ARERA e delle performance del gestore, quali la raccolta differenziata ( $\gamma_1$ ) e la preparazione per il riutilizzo e riciclaggio ( $\gamma_2$ ):**

- $\gamma_{1,a}$  è valorizzato, nell'intervallo  $[0, -0,4]$  tenendo conto della valutazione del rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata da raggiungere, pertanto si propone di assegnare il valore massimo per i Comuni nei quali è raggiunto o superato il 65% di percentuale di raccolta differenziata (dato 2020 Certificato dalla Regione Campania), verrà invece assegnato il valore minimo per i Comuni che hanno una percentuale di raccolta differenziata inferiore al 45%. Per valori di percentuale di RD compresi tra 45% e 64,99% verrà assegnato il valore intermedio proporzionale. A titolo esemplificativo per

$\gamma_{1,a}$  definito nell' intervallo  $(-0,2 < \gamma_{1,a} \leq 0]$  in caso di valutazione soddisfacente e nell'intervallo  $[-0,4 \leq \gamma_{1,a} \leq -0,2]$  in caso di valutazione non soddisfacente verranno attribuiti i seguenti valori:

$\%RD < 45\% \quad \gamma_{1,a} = -0,40$

$45\% \leq \%RD < 65\% \quad \gamma_{1,a} = [-0,4 \leq \gamma_{1,a} \leq -0,2]$

$\%RD \geq 65\% \quad \gamma_{1,a} = 0$ .

- $\gamma_{2,a}$  è quantificato considerando l'efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo, si propone di assegnare il valore massimo ai Comuni che hanno una percentuale di riciclaggio superiore o uguale al 70% (dato 2020 certificato dalla Regione Campania) e per valori compresi tra 50% e 69,99% verrà assegnato il valore intermedio proporzionale tra  $[-0,3 \leq \gamma_{1,a} \leq -0,15]$ . Sarà invece assegnato il valore minimo per i Comuni che hanno una percentuale di tasso di riciclaggio inferiore al 50%. A titolo esemplificativo, per  $\gamma_{2,a}$  definito negli intervalli  $(-0,15 < \gamma_{2,a} \leq 0]$  in caso di valutazione soddisfacente e  $[-0,3 \leq \gamma_{2,a} \leq -0,15]$  in caso di valutazione non soddisfacente, verranno attribuiti i seguenti valori:

Percentuale di riciclo  $\geq 70\%$ :  $\gamma_{2,a} = 0$

Percentuale riciclo  $50\% \leq X < 70\%$ :  $\gamma_{2,a} = [-0,3 \leq \gamma_{2,a} \leq -0,15]$

Percentuale di riciclo  $< 50\%$ :  $\gamma_{2,a} = -0,3$ .

Nel caso specifico, atteso che per il Comune di Albanella (Sa) la percentuale di raccolta differenziata certificata è pari a 89,63% (anno 2020) e il tasso di riciclo è pari a 67,68% (anno 2020), si assegnano i seguenti valori:

**$\gamma_{1,a} = 0$ ;  $\gamma_{2,a} = -0,1674$ ;  $\omega a = 0,20$ .**

Si considera che i coefficienti  $\gamma_{1,a}$ ,  $\gamma_{2,a}$  e  $\omega a$  rimangono costanti nel quadriennio e si prevede che dal 2023 ci sia un miglioramento dei livelli di qualità, indicando il coefficiente  $QL=4\%$  anche nel rispetto della deliberazione ARERA n. 15/2022/R/rif.

### 3.5 Conguagli

L'Ente territorialmente competente indica il valore complessivo delle componenti a conguaglio  $RC_{totTV,a}$  e  $RC_{totTF,a}$  riferite alle annualità pregresse.

Nel caso in esame non è riportata dal gestore alcuna informazione riguardo le componenti  $RC_{totTV,a}$  e  $RC_{totTF,a}$ .

### 3.6 Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario

L'Ente territorialmente competente ha verificato la sussistenza dell'equilibrio economico finanziario della gestione rispetto al totale delle entrate tariffarie riconoscibili risultanti dall'Allegato 1.

### 3.7 Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo

Non si fa ricorso alla facoltà prevista dall'articolo 4.6 della deliberazione 3 agosto 2021 363/2021/R/RIF di applicare valori inferiori alle entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-2.

### **3.8 Rimodulazione dei conguagli**

Non si fa ricorso alla facoltà prevista dall'articolo 17.2 del MTR-2 di rimodulare i conguagli.

### **3.9 Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale**

Non si fa ricorso alla facoltà prevista dall'articolo 4.5 del MTR-2 di rimodulare tra le diverse annualità del secondo periodo regolatorio la parte di entrate tariffarie che eccede il limite annuale di crescita.

### **3.10 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie**

Si evidenzia la presenza di una situazione di squilibrio economico e finanziario che comporta, per il raggiungimento degli obiettivi migliorativi definiti, il superamento del limite annuale di crescita determinato secondo le regole dell'art. 4.1 dell'MTR-2.

Il Comune di Albanella, come da richiesta per il riconoscimento degli extra costi trasmessa mezzo pec dal Comune di Albanella (Sa) il 09.06.2022 ed acquisita dall'EDA Salerno al protocollo n. 2495/2022 del 10.06.2022, dichiara di voler presentare istanza di superamento del limite di cui al comma 4.6 MTR-2 (vedasi allegato) precisando le seguenti motivazioni che hanno determinato la necessità di presentare la richiesta di riconoscimento di extra costi in superamento del limite graduale di crescita per il PEF relativo al periodo regolatorio 2022-2025:

#### **a) Aumento del perimetro gestionale**

*“Si evidenziano, per il periodo preso in considerazione, variazioni attese di perimetro gestionale dovuto ad un rientro **di 381 utenze non domestiche** nel servizio comunale che ha portato ad un conseguente potenziamento delle attività di raccolta e trasporto, con un conseguente aumento del servizio di smaltimento rispetto a quanto erogato nell'anno 2021. Quanto sopra, è stato determinato anche dal disposto dell'art. 3 comma 12 del D.L.vo 116/2020, il quale stabilisce: “Il comma 10 dell'art 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n 152 è sostituito dal seguente: “Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'art 183 comma 1 lettera b ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale. Pertanto l'ampliamento del PG, e il conseguente aumento di costo, **è dovuto al rientro delle 381 utenze non domestiche nel servizio pubblico comunale**”.*

#### **b) Avvicendamento gestionale e rimodulazione del contratto con gestore**

*“Ulteriore fattore che ha portato ad un aumento di costo del servizio è da imputare al cambio di gestore che si è avuto tra il 2018 e il 2019. Il canone mensile del servizio è infatti passato da 35.604,07 compreso iva a 64.584,20 compreso iva”.*

#### **c) Incremento dei costi relativi allo smaltimento**

*“In relazione alla fattispecie degli extra costi sostenuti dall'ente per lo smaltimento dei rifiuti si*

*rappresenta che, con riferimento alle componenti CTS e CTR, si è registrato un aumento, assolutamente indipendente dal modello gestionale adottato.*

*Si è rilevato che, rispetto al valore programmatico evidenziatosi nel PEF 2020, nel corso della stessa gestione 2020 e 2021 si sono manifestati più elevati costi delle suddette componenti.*

*Detti costi, correlati all'aumento dei corrispettivi di smaltimento, costituiscono una spesa ricorrente, che si manifesta anche in relazione alla gestione del servizio 2022/2025.*

*L'inclusione di tutti i costi relativi al servizio di smaltimento conduce ad un valore congruo con quanto riportato nel PEF 2022/2025. Giova evidenziare che i maggiori costi che si sono manifestati sono stati coperti con il ricorso ad entrate straordinarie, non ripetibile per le annualità successive. Per la salvaguardia degli equilibri di bilancio occorre dunque attenersi al costo del servizio espresso nel PEF proposto dall'Ente.*

*L'ATO ritroverà il riepilogo utile a verificare la differenza che si è determinata relativamente ai costi di smaltimento e trattamento e recupero tra il 2017, 2018 e il 2019. L'incremento del costo medio registrato in Campania, ha condotto l'Ente a sostenere costi di smaltimento e di trattamento e recupero sensibilmente più alti nel 2020 a quanto avvenuto nel 2018. I maggiori costi sostenuti dal Comune di Albanella per smaltimento, trattamento e recupero non dipendono in alcun modo dal modello gestionale adottato dall'Ente quanto piuttosto dai vincoli in cui il Comune è sottoposto in materia di conferimenti, dal prezzo medio di mercato praticato dagli impianti che ha conosciuto valori di picco di non trascurabile entità. Per l'anno 2019 si è registrato un importo totale compreso iva di € 684.935,84 mentre per l'anno 2020 si è registrato un importo totale compreso iva di € 769.644,00.*

*Per le suddette motivazioni, questo Ente denota e rimarca l'importanza di eccedere al limite graduale di crescita consentito e chiede il riconoscimento dei costi in € 866.192 al fine di garantire gli equilibri di bilancio."*

### **3.11 Ulteriori detrazioni**

L'Ente territorialmente competente fornisce il dettaglio delle voci valorizzate nell'ambito delle detrazioni di cui all'articolo 1.4 della determina n. 2/DRIF/2021:

- a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07 (specificare l'anno di riferimento del predetto contributo valorizzato nell'Allegato1);
- b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente:

Nel caso in esame si riporta quanto risultante dalla documentazione acquisita:

	2022	2023	2024	2025
Detrazioni come da Det. 2/DRIF/2021 comma 1.4 – Parte Variabile	4.241	4.166	4.166	4.166
Detrazioni come da Det. 2/DRIF/2021 comma 1.4 - Parte Fissa	0	0	0	0
Detrazioni come da Det. 2/DRIF/2021 comma 1.4 - TOTALE	4.241	4.166	4.166	4.166

### 3.12 Tariffa complessiva riconosciuta per il periodo regolatorio 2022-2025

Dall'applicazione dei coefficienti di esclusiva competenza dell'ETC e dall'elaborazione dei dati secondo il predisposto modello di calcolo, risulta che il totale delle entrate massime approvabili è pari:

- per l'anno 2022 ad € **866.192** di cui € 751.273 componente variabile e € 114.919 componente fissa;
- per l'anno 2023 ad € **865.403** di cui € 750.588 componente variabile e € 114.815 componente fissa;
- per l'anno 2024 ad € **865.403** di cui € 750.588 componente variabile e € 114.815 componente fissa;
- per l'anno 2025 ad € **865.403** di cui € 750.588 componente variabile e € 114.815 componente fissa.

#### **Il Funzionario**

dott. Giuseppe Arcieri

*(f.to ex art. 3, co. 2, d.lgs. n. 39/1993)*

#### **Il Dirigente**

ing. Annapaola Fortunato

*(f.to ex art. 3, co. 2, d.lgs. n. 39/1993)*